

EMENDAMENTO**Proposta di legge n. 99****"Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP'"**

L'articolo 1 della proposta di legge n.99 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 9/2016)

1. Al comma 2 dell'art.13 della l.r. 9/2016, come introdotto dall'art.32 della l.r. 24/2016, le parole “ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro i sette anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014”

Relazione/motivazione emendamento

Col presente emendamento si propone la sostituzione dell'articolo 1 della proposta di legge, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 9/2016 al fine di consentire ai titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 9/2016 e con autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 di adeguarsi ai disposti dell'articolo 5 della norma in parola entro sette anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. In considerazione della scadenza del maggio prossimo venturo, la proposta tiene conto della crisi socio-economica collegata all'emergenza sanitaria tuttora in corso e mira, quindi, a tutelare un comparto economico in un momento di estrema e diffusa difficoltà.

Presenza/Assenza oneri

Il presente emendamento non reca oneri diretti o indiretti a carico del Bilancio regionale.

Paolo RUZZOLA (1° firmatario)

Alessandra BILETTA

Francesco GRAGLIA

Carlo RIVA VERCELLOTTI